



# COMUNICATO UFFICIALE n°07 del 09 dicembre 2025

(composto da n° 04 pagine compresa la presente)

## Sommario:

❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 04/2025

## SDA CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n. 4  
43122 Parma (PR)

[calcio@uisp.it](mailto:calcio@uisp.it)  
[www.uisp.it/calcio](http://www.uisp.it/calcio)

## CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **04/2025** (Stagione Sportiva 2025/2026)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri  
Giamblanco Silvestro - Responsabile  
Avv. Marzo Angelo - Componente  
Bianchi Massimiliano - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente:

S.d.A. Calcio UISP Regionale Toscana  
S.d.A. Calcio Territoriale Prato

### SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 25.10.2025, l'ASD NUOVA DAJC, in persona del suo presidente, proponeva ricorso avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado con la quale veniva disposta la sconfitta a tavolino con il risultato di 3-0 nell'incontro contro la ASD SPEL. CAMPIGLIO, un punto di penalizzazione ed € 75,00 di sanzione ai sensi dell'art. 203 RTN, nei confronti della ricorrente. A seguito di un provvedimento disciplinare, infatti, il DG, secondo quanto riferito nel proprio rapporto di gara, veniva circondato da tre tesserati della NUOVA DAJC, inducendolo a sospendere la partita a 38' del PT.

La ricorrente chiedeva la riforma della decisione assunta dal giudice di I istanza disponendo la ripetizione della partita.

Il ricorso veniva respinto dalla Commissione di Secondo Grado per improcedibilità.

Osservava la Corte che, ai sensi dell'art. 164 RTN, *"Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio o all'Associazione o Società Sportive a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo Socio, affinché quest'ultima possa*

*svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso", e che tale formalità era necessaria per consentire agli aventi diritto di proporre eventuale controricorso ai sensi dell'art. 167 RTN ("Hanno interesse diretto a proporre controricorso solo i soggetti destinatari del reclamo o del ricorso ai sensi dell'articolo 164, IV comma"). E aggiungeva che tale onere doveva essere adempiuto a mezzo di raccomandata a/r, comportando, in difetto, l'inammissibilità del ricorso per carenza del requisito di cui all'art. 159 lett. j).*

Ciò premesso, la Commissione di Secondo Grado rilevava che, nel caso di specie, la ASD SPEL. CAMPIGLIO non risultava notiziata dalla pendenza del giudizio, poiché al ricorso avanzato non era allegata la ricevuta di invio, e concludeva per il rigetto del ricorso in rito, precludendo tale mancanza qualsivoglia valutazione sul merito; il Giudice d'appello confermava la decisione del Giudice di Primo Grado, dichiarando l'inammissibilità del ricorso presentato dalla ASD NUOVA DAJC per carenza di allegazione della copia della ricevuta di invio del ricorso di cui all'art. 159 lett j).

Con ricorso del 10.11.2025 KOLA EMILIAN, Presidente della società ASD Nuova Daijc, iscritta alla fase territoriale di Pistoia n. affiliazione 26007197, proponeva ricorso avverso la predetta decisione della Commissione Regionale di secondo grado n. 03 del 05.11.2025, emessa a seguito di ricorso contro la delibera del Giudice di Primo Grado del Settore di Attività Calcio UISP di Pistoia n.7, pubblicata sul C.U. numero n. 07 del 22.10.2025.

#### *Ciò premesso*

La Corte Nazionale, verificata la regolarità del ricorso, verificato il versamento della tassa, preso atto dell'istanza del ricorso e visionata la documentazione presentata, così provvede.

#### **MOTIVAZIONI**

Il ricorrente nel ricorso proposto a questa Corte si sofferma sul merito della vicenda, ma non affronta in alcun modo la sola motivazione del rigetto del suo appello, che è una dichiarazione di inammissibilità formale.

Ciò è sufficiente a condurre al rigetto del ricorso.

A parere di questa Corte, l'unica possibilità d'impugnazione avrebbe potuto essere la richiesta di una rimessione in termini a causa di forza maggiore, ma nessuna richiesta in tale senso è stata presentata.

Non vi sono dunque i presupposti perché questa Corte possa decidere nel merito, poiché ciò significherebbe violare le norme processuali, conferendo a questa Commissione il potere di decidere per saltum, e ciò non è previsto dal nostro ordinamento

Ritenuto pertanto che la decisione impugnata risulta rispondente all'art. 159 lett j),

**P.Q.M.**

### **La Corte Nazionale di Giustizia**

- **RIGETTA** IL RICORSO confermando la sanzione contenuta nel Comunicato n. 3 del 05/11/2025 della Commissione Disciplinare D'Appello di Secondo Grado del S.d.A. Calcio TOSCANA, con riferimento alla perdita della gara per 3 a 0 ed un punto di penalità;
- per gli effetti dispone l'incameramento della cauzione di € 100,00;
- dispone la comunicazione della presente decisione ai S.d.A. Calcio UISP PISTOIA e S.d.A. Calcio UISP TOSCANA per gli adempimenti di cui all'Art. 184 lettera a) comma 3.

Così deciso in Parma, lì 09 dicembre 2025

F.to Silvestro Giamblanco - Responsabile

F.to Angelo Marzo - Componente

F.to Massimiliano Bianchi - Componente